

DELIBERA 1° agosto 2014.

Contratto di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e la Società Consortile Melilli Group S.c. a r.l. - Definanziamento. (Delibera n. 37/2014).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e successive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimenti per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata e, in particolare, l'art. 2, comma 203, lettera e) che definisce lo strumento «Contratto di programma»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, sulla riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse di cui all'art. 1, comma 2, della richiamata legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (*G.U.* n. 163/2000) e successive modificazioni;

Visto il decreto legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Visto il decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, che all'art. 8, commi 1 e 2, introduce la riforma degli incentivi alle imprese;

Visto il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 286 e, in particolare, l'art. 8, commi 1, 2 e 3, in cui vengono disposte misure urgenti per l'approvazione di contratti di programma da sottoporre all'esame di questo Comitato, fino al 31 dicembre 2006;

Visto il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, con il quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;

Visto l'art. 23, comma 8, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, il quale prevede che gli stanziamenti iscritti in bilancio non utilizzati nonché le somme resti-

tuite o non erogate alle imprese, a seguito di provvedimenti di revoca e di rideterminazione delle agevolazioni concesse ai sensi delle disposizioni abrogate ai sensi del precedente comma 7, così come accertate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nel medesimo importo alla contabilità speciale del Fondo per la crescita sostenibile;

Vista la nota della Commissione europea del 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347 (*G.U.C.E.* n. C175/11/2000) che, con riferimento alla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, riconosce l'ammissibilità delle aree italiane alla deroga dall'art. 87.3.a) del Trattato C.E.;

Vista la nota della Commissione europea del 2 agosto 2000, n. SG (2000) D/105754, con la quale è stata autorizzata la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti della Programmazione negoziata;

Vista la comunicazione della Commissione europea (*G.U.C.E.* n. C70/04/2002) sulla disciplina intersettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento, in particolare per quanto riguarda gli obblighi di notifica;

Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni e integrazioni al D.M. 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato e integrato con D.M. 31 luglio 1997, n. 319, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Vista la circolare esplicativa n. 900315 del 14 luglio 2000 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, concernente le sopra indicate modalità e procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese, e successivi aggiornamenti;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*G.U.* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997, n. 29 (*G.U.* n. 105/1997) e dal punto 2, lett. B) della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*G.U.* n. 4/1999);

Vista la propria delibera 11 ottobre 1994, n. 112 (*G.U.* n. 305/1994), concernente i criteri per le cessioni e le variazioni dell'assetto delle società chiamate a realizzare gli investimenti di cui ai piani progettuali previsti nei contratti di programma;

Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 26 (*G.U.* n. 215/2003), riguardante la regionalizzazione dei patti territoriali e il coordinamento Governo, Regioni e Province autonome per i contratti di programma;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 12 novembre 2003, recante modalità di presentazione della domanda di accesso alla contrattazione programmata e disposizioni in merito ai successivi adempimenti amministrativi;



Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 19 novembre 2003, con il quale vengono individuati i requisiti e fornite le specifiche riferite sia ai soggetti proponenti, sia ai programmi di investimento, nonché l'oggetto di detti programmi e i criteri di priorità ai fini dell'accesso alle agevolazioni relative ai contratti di programma;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 10 febbraio 2006, con il quale vengono individuati i criteri di priorità, valevoli fino al 31 dicembre 2008, per la concessione delle agevolazioni ai contratti di programma;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 novembre 2006, con il quale viene determinata, ai sensi del citato art. 8, comma 3, del decreto legge n. 262/2006, la riduzione da applicare all'intensità massima di aiuto concedibile ai contratti di programma da sottoporre all'approvazione di questo Comitato;

Vista la propria delibera 29 settembre 2004, n. 33 (G.U. n. 60/2005), con la quale è stata approvata la proposta del Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) relativa al contratto di programma da stipulare con la «Società Consortile Melilli Group S.c. a r.l.» per la realizzazione di una filiera dedicata ad attività di lavorazione del pescato e servizi per la gestione di piattaforme frigorifere nel Comune di Melilli, Provincia di Siracusa, Regione Siciliana, con investimenti ammessi pari a 87.800.000 euro, agevolazioni pari a 50.500.220 euro, di cui 35.350.154 euro a carico dello Stato e 15.150.066 euro a carico della Regione Siciliana, e con un incremento occupazionale pari a 216 U.L.A. (unità lavorative annue);

Vista la propria delibera 20 gennaio 2012, n. 6 (G.U. n. 88/2012) concernente il «Fondo per lo sviluppo e la coesione - Imputazione delle riduzioni di spesa disposte per legge, revisione della pregressa programmazione e assegnazione di risorse ai sensi dell'art. 33, commi 2 e 3 della legge n. 183 del 12 novembre 2011», con la quale sono state, tra l'altro, imputate le riduzioni di spesa disposte per legge e sono state confermate, nella tabella 3 allegata alla medesima delibera, le assegnazioni relative alla programmazione 2000-2006 a favore dello strumento «Contratti di programma», per un importo di 264,612 milioni di euro, sulla base della ricognizione svolta dal Ministero dello sviluppo economico;

Vista la nota n. 24111 del 28 novembre 2012 con la quale il Capo di gabinetto del Ministero dello sviluppo economico comunica che, in attuazione delle riduzioni di spesa di cui all'art. 7, comma 12, del decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012, la riduzione da apportare alle previsioni di bilancio per gli anni 2012 e 2013 - quota FSC - riguarda la posta «Contratti di programma» per l'importo di 30.000.000 di euro, di cui 15.000.000 euro nel 2013 e 15.000.000 euro nel 2014, con conseguente riduzione da 264,612 a 234,612 milioni di euro dell'importo di cui alla tabella 3 allegata alla richiamata delibera n. 6/2012;

Vista la propria delibera dell'11 dicembre 2012, n. 132 (G.U. n. 73/2013) con la quale è stata approvata l'imputazione delle riduzioni della dotazione del FSC, parte nazionale - in attuazione dell'art. 7 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla

legge 7 agosto 2012, n. 135 - a carico delle assegnazioni già disposte a favore del Ministero dello sviluppo economico con la citata delibera n. 6/2012, fra cui la quota di 30 milioni di euro sopra richiamata (15 milioni nel 2013 e 15 milioni nel 2014) è posta a carico della voce «Contratti di programma» la cui assegnazione di 264,612 milioni di euro, prevista dalla tabella 3 allegata alla medesima delibera n. 6/2012, si riduce pertanto a 234,612 milioni di euro;

Vista la proposta presentata dal Ministro dello sviluppo economico con nota n. 5691 del 14 marzo 2014, in sostituzione delle note n. 7346 del 23 aprile 2013 e n. 24291 del 5 dicembre 2013, concernente tra l'altro il defianziamento del contratto di programma «Società Consortile Melilli Group S.c. a r.l.»;

Considerato che la «Società Consortile Melilli Group S.c. a r.l.» era costituita dalle seguenti quattro società Gulliver Ondulati S.r.l. per la produzione del cartone ondulato per le scatole, Ittica Bottaro S.r.l. per la trasformazione dei prodotti ittici, Eurologistica del Freddo S.r.l. per la piattaforma del freddo E S.E.M. Società Ecologica Meridionale S.p.A. per la produzione di vassoi, contenitori e sacchi di plastica e considerato altresì che la Banca Nuova, incaricata dell'istruttoria, ha informato il Ministero dello sviluppo economico che, a seguito delle normali verifiche svolte, ha accertato che le società «S.E.M.» e «Ittica Bottaro» avevano presentato credenziali bancarie false e che, di conseguenza, aveva ritirato il parere favorevole già espresso e sporto denuncia alla Guardia di Finanza;

Considerato che la società «S.E.M.» ha comunicato al Ministero dello sviluppo economico la rinuncia alle agevolazioni, la società «Ittica Bottaro» ha sostituito i precedenti soci con l'unico nuovo socio «Ittica Ro.Gi. S.r.l.» e che le restanti tre società hanno variato nel tempo la compagine sociale, in contrasto con la richiamata delibera n. 112/1994 la quale stabilisce che «in presenza di cessioni e variazioni dell'assetto delle società chiamate a realizzare gli investimenti ... i progetti realizzati per un importo inferiore al 65%, dovranno essere esclusi dalle procedure e dalle agevolazioni connesse alla contrattazione programmata»;

Considerato altresì che le società «Gulliver Ondulati S.r.l.» e la «Eurologistica del Freddo S.r.l.» sono state recentemente poste in scioglimento e liquidazione;

Constatato che non è stato pertanto possibile procedere alla sottoscrizione del contratto di programma in esame tra il Ministero dello sviluppo economico e la «Società Consortile Melilli Group S.c. a r.l.»;

Constatato altresì che non sussistono le condizioni per procedere positivamente nell'iter agevolativo in quanto si è determinata una riduzione del complessivo programma di investimenti al di sotto del limite minimo previsto per l'accesso allo strumento negoziale, pari a 25 milioni di euro, previsto dall'art. 3, comma 1, del richiamato D.M. attività produttive del 19 novembre 2003;

Considerato che la proposta in esame prevede che le economie derivanti dal presente defianziamento, pari a 35.350.154 euro, vanno destinate per 30.000.000 di euro a totale copertura della richiamata riduzione dello strumento «Contratti di programma» e per 5.350.154 euro ad



alimentare la contabilità speciale del Fondo per la crescita sostenibile, secondo quanto previsto dal citato art. 23, comma 8, del decreto legge n. 83/2012;

Considerato che nella riunione preparatoria di questo Comitato del 9 aprile 2014, Il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato ha chiesto chiarimenti relativi all'effettiva disponibilità, nel bilancio del Ministero dello sviluppo economico, del citato importo di 5.350.154 euro da destinare al Fondo per la crescita sostenibile;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62) e considerato in particolare che, nel corso della successiva riunione preparatoria del 18 giugno 2014, è stata acquisita la nota n. 13429 del 14 aprile 2014 del Ministero dello sviluppo economico, con la quale è stato confermato che il richiamato importo di 5.350.154 euro è già nella disponibilità della competente Direzione generale per gli incentivi alle imprese in quanto trasferito, nel corso del 2013, sul capitolo 7342, piano di gestione 16 dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico, in conto residui 2011;

Vista la odierna nota n. 3327-P predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato;

Su proposta del Ministro dello sviluppo economico;

Delibera:

1. Per le motivazioni di cui alla proposta del Ministro dello sviluppo economico richiamata in premessa, è disposto il defanziamento del contratto di programma

«Società Consortile Melilli Group S.c. a r.l.», per l'importo di 35.350.154 euro, corrispondente alle agevolazioni poste a carico dello Stato con la delibera di questo Comitato n. 33/2004.

2. L'importo di 35.350.154 euro, che si rende disponibile a seguito del defanziamento di cui al precedente punto 1, è ricompreso nelle assegnazioni a favore dello strumento «Contratti di programma» per il periodo di programmazione 2000-2006, confermate da questo Comitato con la delibera n. 6/2012 richiamata in premessa ed è destinato alle seguenti finalità:

30.000.000 di euro a totale compensazione della riduzione della posta «Contratti di programma», in linea con quanto comunicato con la richiamata nota del Capo di gabinetto del Ministero dello sviluppo economico n. 24111/2012, in attuazione dell'art. 7, comma 12, del decreto legge n. 95/2012;

5.350.154 euro ad alimentare il Fondo per la crescita sostenibile, secondo quanto previsto dal richiamato art. 23, comma 8, del decreto legge n. 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134/2012.

3. Il Ministero dello sviluppo economico provvederà agli adempimenti derivanti dalla attuazione della presente delibera.

Roma, 1° agosto 2014

Il Presidente: RENZI

Il segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2014

Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze reg.ne prev. n. 3663

14A09773

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Remeron»

Estratto determina V&A N° 2531 del 2 dicembre 2014

Autorizzazione delle variazioni: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza; C.I.z) Altre variazioni, relativamente al medicinale REMERON;

Numeri di procedura:

N° NL/H/0132/001-007/WS/052, NL/H/xxxx/WS/057

N° NL/H/0132/001-007/WS/054, NL/H/xxxx/WS/079

È autorizzato l'aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e delle Etichette, relativamente al medicinale REMERON, nelle forme e confezioni sottoelencate:

029444015 - "15 mg compresse rivestite con film" 30 compresse

029444027 - "15 mg compresse rivestite con film" 60 compresse

029444039 - "15 mg compresse rivestite con film" 90 compresse

029444078 - Blister 30 compresse 45 mg

029444092 - 14 compresse film rivestite 45 mg

029444104 - 15mg/ml flacone soluzione orale da 66ml con pompa dosatrice

029444116 - 6 compresse orodispersibili da 15 mg

029444128 - 18 compresse orodispersibili da 15 mg

029444130 - 30 compresse orodispersibili da 15 mg

029444142 - 48 compresse orodispersibili da 15 mg

029444155 - 96 compresse orodispersibili da 15 mg

029444167 - 6 compresse orodispersibili da 30 mg

029444179 - 18 compresse orodispersibili da 30 mg

029444181 - 30 compresse orodispersibili da 30 mg

029444193 - 48 compresse orodispersibili da 30 mg

029444205 - 96 compresse orodispersibili da 30 mg

029444217 - 6 compresse orodispersibili da 45 mg

029444229 - 18 compresse orodispersibili da 45 mg

029444231 - 30 compresse orodispersibili da 45 mg

029444243 - 48 compresse orodispersibili da 45 mg

029444256 - 96 compresse orodispersibili da 45 mg

029444268 - "30 mg compresse rivestite con film" 14 compresse

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: N.V. Organon, con sede legale e domicilio fiscale in OSS - Paesi Bassi, Kloosterstraat, 6, CAP 5349 AB, Olanda (NL)

